

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

(GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 93/344/CEE della Commissione del 17 maggio 1993	L 138	11	9.6.1993
► <u>M2</u>	Decisione 93/509/CEE della Commissione del 21 settembre 1993	L 238	44	23.9.1993
► <u>M3</u>	Decisione 94/453/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994
► <u>M4</u>	Decisione 94/561/CE della Commissione del 27 luglio 1994	L 214	17	19.8.1994
► <u>M5</u>	Decisione 95/99/CE della Commissione del 27 marzo 1995	L 76	16	5.4.1995
► <u>M6</u>	Decisione 95/322/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	9	11.8.1995
► <u>M7</u>	Decisione 95/323/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	11	11.8.1995
► <u>M8</u>	Decisione 96/279/CE della Commissione del 26 febbraio 1996	L 107	1	30.4.1996
► <u>M9</u>	Decisione 97/160/CE della Commissione del 14 febbraio 1997	L 62	39	4.3.1997
► <u>M10</u>	Decisione 97/684/CE della Commissione del 10 ottobre 1997	L 287	49	21.10.1997
► <u>M11</u>	Decisione 98/360/CE della Commissione del 18 maggio 1998	L 163	44	6.6.1998
► <u>M12</u>	Decisione 98/567/CE della Commissione del 6 ottobre 1998	L 276	11	13.10.1998
► <u>M13</u>	Decisione 98/594/CE della Commissione del 6 ottobre 1998	L 286	53	23.10.1998
► <u>M14</u>	Decisione 1999/228/CE della Commissione del 5 marzo 1999	L 83	77	27.3.1999
► <u>M15</u>	Decisione 1999/558/CE della Commissione del 26 luglio 1999	L 211	53	11.8.1999
► <u>M16</u>	Decisione 2000/209/CE della Commissione del 24 febbraio 2000	L 64	22	11.3.2000
► <u>M17</u>	Decisione 2000/754/CE della Commissione del 24 novembre 2000	L 303	34	2.12.2000
► <u>M18</u>	Decisione 2001/117/CE della Commissione del 26 gennaio 2001	L 43	38	14.2.2001
► <u>M19</u>	Decisione 2001/144/CE della Commissione del 12 febbraio 2001	L 53	23	23.2.2001
► <u>M20</u>	Decisione 2001/610/CE della Commissione del 18 luglio 2001	L 214	45	8.8.2001
► <u>M21</u>	Decisione 2001/611/CE della Commissione del 20 luglio 2001	L 214	49	8.8.2001
► <u>M22</u>	Decisione 2004/211/CE della Commissione del 6 gennaio 2004	L 73	1	11.3.2004
► <u>M23</u>	Decisione 2005/605/CE della Commissione del 4 agosto 2005	L 206	16	9.8.2005

► <u>M24</u>	Decisione 2005/771/CE della Commissione del 3 novembre 2005	L 291	38	5.11.2005
► <u>M25</u>	Decisione 2005/943/CE della Commissione del 21 dicembre 2005	L 342	94	24.12.2005
► <u>M26</u>	Decisione 2006/542/CE della Commissione del 2 agosto 2006	L 214	59	4.8.2006
► <u>M27</u>	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006
► <u>M28</u>	Decisione 2010/266/UE della Commissione del 30 aprile 2010	L 117	85	11.5.2010
► <u>M29</u>	Decisione 2010/463/UE della Commissione del 20 agosto 2010	L 220	74	21.8.2010
► <u>M30</u>	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
► <u>M31</u>	Decisione di esecuzione 2013/416/UE della Commissione del 31 luglio 2013	L 206	9	2.8.2013
► <u>M32</u>	Decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione del 13 febbraio 2014	L 45	24	15.2.2014
► <u>M33</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1009 della Commissione del 24 giugno 2015	L 161	22	26.6.2015
► <u>M34</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione dell'8 dicembre 2015	L 324	38	10.12.2015
► <u>M35</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1775 della Commissione del 4 ottobre 2016	L 271	9	6.10.2016

Modificato da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241 L 1	21 1	29.8.1994 1.1.1995
► <u>A2</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificata da:

► <u>C1</u>	Rettifica, GU L 69 del 29.3.1995, pag. 48 (93/195/CEE)
--------------------	--

▼ B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 2 febbraio 1993**

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ► **C1** dopo un'esportazione temporanea: ◀

- che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;
- che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;

▼ M23

- che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d'America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;

▼ M10

- che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;

▼ M12

- che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;

▼ M17

- che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;

▼ M28

- hanno partecipato alle manifestazioni equestri degli Asian Games o all'Endurance World Cup, a prescindere dal paese terzo, dal territorio o parte di territorio di paese terzo in cui si svolge la competizione, dal quale è autorizzata la reintroduzione nell'Unione in conformità dell'articolo 3, secondo trattino, della decisione 2004/211/CE e indicato nella colonna 7 dell'allegato I, di tale decisione, e soddisfano i requisiti del certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato VII della presente decisione;

▼ M35

- che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,

▼ M24

- che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione;

▼ M34

- che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.

▼ B*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M28***ALLEGATO I***Gruppo sanitario A** ⁽¹⁾

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

Gruppo sanitario B ⁽¹⁾

Australia (AU), Bielorussia (BY), ► **M30** ————— ◀, Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾ (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ⁽³⁾ (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C ⁽¹⁾

Canada (CA), Cina ⁽³⁾ (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

Gruppo sanitario D ⁽¹⁾

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ⁽³⁾ (BR), Cile (CL), Costa Rica ⁽³⁾ (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ⁽³⁾ (MX), Perù ⁽³⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

▼ **M33****Gruppo sanitario E** ⁽¹⁾

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele ⁽⁴⁾ (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita ⁽³⁾ (SA), Tunisia (TN), Turchia ⁽³⁾ (TR)

⁽¹⁾ Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽²⁾ Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

⁽³⁾ Parte del paese terzo o territorio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽⁴⁾ ► **M33** Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◀

▼ M31

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali
dopo esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni

PAESE				Certificato veterinario per l'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile del carico nell'UE			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice	
	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Numero di riconoscimento				I.12. Luogo di destinazione			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. Punto di ingresso			
	I.18. Temperatura del prodotto				I.17. Numero/i CITES		I.19. Numero/Quantità	
I.20. Numero totale di colli				I.21. Numero del sigillo/container:				
I.22. Merce certificata per: Cavalli registrati <input type="checkbox"/>				I.23. Per transito verso un paese terzo attraverso l'UE				
I.24. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Reintroduzione di cavalli <input type="checkbox"/>				I.25. Identificazione del prodotto Codice doganale e titolo: 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi Specie Razza Categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione (nome scientifico)				

▼ M31

PAESE		Reintroduzione di un cavallo registrato dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificato	II.1.	<p>Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto certifica che il cavallo registrato di cui sopra rispetta le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) proviene da un paese dove le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;</p> <p>b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (¹);</p> <p>c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;</p> <p>d) non è rimasto al di fuori dell'Unione europea per un periodo continuo superiore ai 30 giorni ed è stato importato nel paese (²) di spedizione in data (³) da uno Stato membro dell'Unione europea o da un paese terzo appartenente allo stesso gruppo (cfr. allegato I della decisione 93/195/CEE) e dopo l'uscita dall'Unione europea non è mai stato in un paese terzo diverso da quelli appartenenti al gruppo sopracitato; ha soggiornato in allevamenti sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;</p> <p>e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione UE, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:</p> <p>i) sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi due anni;</p> <p>ii) sono stati registrati casi di durina negli ultimi sei mesi;</p> <p>iii) sono stati registrati casi di morva negli ultimi sei mesi;</p> <p>f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione UE, sono considerati infetti da peste equina;</p> <p>g) non proviene da un allevamento cui si applicano provvedimenti restrittivi per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di allevamenti cui si applicano provvedimenti restrittivi per motivi di polizia sanitaria:</p> <p>i) in caso di encefalomielite equina per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;</p> <p>ii) in caso di anemia infettiva equina fino alla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti e gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati con un intervallo di tre mesi;</p> <p>iii) in caso di stomatite vescicolare per un periodo di sei mesi;</p> <p>iv) in caso di arterite virale equina in equidi maschi non castrati per un periodo di sei mesi;</p> <p>v) in caso di rabbia per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;</p> <p>vi) in caso di carbonchio ematico per un periodo di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.</p> <p>Se tutti gli animali di specie suscettibili alla malattia presenti nell'allevamento sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il periodo di applicazione dei provvedimenti restrittivi è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati abbattuti e i locali disinfettati, salvo nel caso del carbonchio ematico per il quale il periodo suddetto è di 15 giorni;</p> <p>h) a conoscenza del sottoscritto, il cavallo registrato in questione non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei quindici giorni precedenti al rilascio del certificato.</p>	
	II.2.	<p>Il cavallo sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.</p>	
	II.3.	<p>Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.</p> <p>La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.</p>	
Note			
Parte I:			
<p>Casella I.8: Indicare il codice del territorio come appare nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).</p>			

▼ M31

PAESE		Reintroduzione di un cavallo registrato dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificato	<p>Casella I.15: Indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea al momento dell'entrata.</p> <p>Casella I.23: In caso di contenitori o scatole, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.25: <i>Specie</i>: inserire "Equus caballus". <i>Categoria</i>: inserire "Cavallo registrato". <i>Sistema di identificazione</i>: inserire il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato. <i>Numero d'identificazione</i>: inserire il numero unico di identificazione a vita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).</p>		
	<p>Parte II:</p> <p>(¹) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione o l'ultimo giorno lavorativo precedente il carico.</p> <p>(²) Parte del territorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1), come indicato nella decisione 2004/211/CE da ultimo modificata.</p> <p>(³) Inserire la data (gg/mm/aaaa).</p> <p>(⁴) Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			
DICHIARAZIONE			
<p>Il sottoscritto (<i>inserire nome e cognome</i>), proprietario (⁴) o suo rappresentante (⁴) del cavallo di cui sopra, dichiara che:</p> <p>— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,</p> <p>— le condizioni di cui al punto II.1. d) del certificato sanitario sono soddisfatte,</p> <p>— il cavallo è uscito dall'Unione europea in data (³)</p> <p>..... (Luogo e data) (Firma)</p>			

▼ M23

ALLEGATO III

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in Canada e negli Stati Uniti d'America per un periodo massimo di 90 giorni al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali

N. del certificato:

Manifestazione
particolare:

Spettacoli negli Stati Uniti d'America nel 2005 realizzati dalla Scuola di equitazione spagnola di Vienna per commemorare il 60° anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton

Paese terzo di spedizione:
(indicare il paese)Ministero responsabile:
(indicare il nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)a:
(luogo di destinazione)per via aerea:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (!);
- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore;

▼ M23

- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,
 - nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽²⁾,
- oppure
- ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽²⁾,
- oppure
- un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.2 del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ⁽²⁾;
- i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

▼ **M23**IV. *Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena*

- a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il (indicare la data).
- b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro della Comunità europea ⁽²⁾ o da ⁽²⁾ (indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore), che fa parte dei paesi dell'America del Nord elencati nel gruppo C dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.
- d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione del proprietario ⁽²⁾ del cavallo o del suo rappresentante ⁽²⁾ (che forma parte integrante del presente certificato), il cavallo non ha soggiornato all'esterno della Comunità europea per 90 giorni consecutivi, od oltre, compreso il giorno previsto per il ritorno secondo il presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.
- V. L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione, e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.

VI. *Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.*

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

.....
 Nome in lettere maiuscole e qualifica.

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del modulo stampato.

▼ **M23**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
(indicare il nome del proprietario del cavallo ⁽²⁾ di cui sopra, o del suo rappresentante ⁽²⁾, in stampatello)

dichiara quanto segue:

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente;
- il cavallo è trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione;
- il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (indicare la data).

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Cancellare la menzione non pertinente.

▼ **M10***ALLEGATO IV***CERTIFICATO SANITARIO**

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:
.....

Nome e indirizzo del destinatario:
.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli Emirati arabi uniti in data (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti riconosciuti, dotati di dispositivi di protezione contro gli insetti vettori e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾
Nome e funzione in lettere maiuscole:		
⁽¹⁾ Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.		

▼ M12

ALLEGATO V

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla "Melbourne Cup" dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo di esportazione: AUSTRALIA

Ministero competente: ministero dell'Agricoltura — AQIS

I. Identificazione del cavallo

a) N. del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

con aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g) e h) della decisione 93/195/CEE e che dal giorno del suo ingresso nel territorio dell'Australia in data (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle separate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto in Australia.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (!)

Nome in stampatello e funzione

(!) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

▼ **M17***ALLEGATO VI*

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Japan Cup e alle Hong Kong International Races dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: GIAPPONE ⁽¹⁾, HONG KONG ⁽¹⁾

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. Identificazione del cavallo

- a) Numero del documento di identificazione:
- b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h), della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso in Giappone ⁽¹⁾ o Hong Kong ⁽¹⁾, in data (meno di 90 giorni), è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante riconosciuto in Giappone ⁽¹⁾ o Hong Kong ⁽¹⁾.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

Nome e funzione in lettere maiuscole.

(*) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Depennare la dicitura non pertinente.

▼ **M28***ALLEGATO VII*

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games o l'Endurance World Cup

Certificato n.:

Manifestazione	Asian Games in	(¹)
	Endurance World Cup in	(¹)

Paese terzo esportatore:
(inserire nome del paese)

Ministero responsabile:
(inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo da cui è spedito)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea (¹):
(indicare il numero del volo)

per trasporto stradale (¹):
(indicare il numero di targa)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese terzo, da un territorio di un paese terzo oppure, qualora si applichi la regionalizzazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, da una parte di un paese terzo o da un territorio di un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione nel quale le malattie seguenti sono soggette all'obbligo di denuncia nell'intero paese terzo o territorio: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (²);

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

d) dal suo ingresso nel paese terzo, nel territorio o parte di paese terzo di spedizione, è stato in aziende soggette a controllo veterinario, alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni svoltesi nel quadro delle manifestazioni equestri di cui sopra;

e) proviene da un paese terzo, da un territorio di un paese terzo oppure, qualora si applichi la regionalizzazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, da una parte di un paese terzo o da un territorio in cui:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene da un paese terzo, da un territorio o parte di un paese terzo considerato non indenne dalla peste equina in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE del Consiglio;

▼ **M28**

g) non proviene da un'azienda cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

- i) in caso di encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
- ii) in caso di anemia infettiva, il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli equidi restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
- iii) in caso di stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
- iv) in caso di arterite infettiva equina, per un periodo di sei mesi;
- v) in caso di rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
- vi) in caso di carbonchio ematico, per un periodo di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda siano stati abbattuti e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati e i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di quindici giorni.

h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena

- a) Il cavallo è entrato nel paese terzo, nel territorio o parte del paese terzo di spedizione in data
..... (indicare la data).
- b) Il cavallo è arrivato nel paese terzo, nel territorio o parte del paese terzo di spedizione o da uno Stato membro dell'Unione europea ⁽¹⁾ oppure da ⁽¹⁾ (inserire il nome del paese terzo, del territorio o parte di paese terzo dal quale il cavallo è arrivato nel paese terzo, nel territorio o parte di paese terzo di spedizione), essendo quest'ultimo uno dei paesi terzi, territori o parti di paesi terzi elencati nello stesso gruppo sanitario nella colonna 5 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione del paese terzo, territorio o parte di paese terzo di spedizione.
- c) Al momento dell'introduzione nel paese terzo, territorio o parte di paese terzo di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose quanto quelle fissate dal presente certificato.
- d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione del proprietario ⁽¹⁾ del cavallo o del suo rappresentante ⁽¹⁾ (che forma parte integrante del presente certificato), il cavallo non ha soggiornato all'esterno dell'Unione europea per 60 giorni consecutivi, o oltre, compreso il giorno previsto per il ritorno secondo il presente certificato, né ha soggiornato fuori dai paesi terzi, territori o parti di paesi terzi di cui alla lettera b).

V. Il cavallo è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo, territorio o parte di paese terzo di spedizione, e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del modello stampato.

▼ **M28****DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto
 [indicare il nome del proprietario del cavallo ⁽¹⁾ di cui sopra, o del suo rappresentante ⁽¹⁾, in stampatello]

dichiara quanto segue:

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore,
- durante il soggiorno nel paese terzo, nel territorio o parte di paese terzo di spedizione, il cavallo è stato spostato solo tra luoghi posti sotto la sorveglianza delle autorità competenti del paese terzo di spedizione,
- il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (indicare la data),
- da quando ha lasciato l'Unione europea, meno di 60 giorni fa, il cavallo è stato solo in paesi terzi, territori o parti di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione del paese terzo, territorio o parte di paese terzo di spedizione ed è stato introdotto nel paese, territorio o parte di paese di spedizione da (inserire il nome del paese terzo, del territorio o parte di paese terzo).

.....
 (luogo e data)

.....
 (Firma)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

▼ **M35***ALLEGATO VIII***CERTIFICATO SANITARIO**

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar dopo la loro esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni

Certificato n.

Paese di spedizione: AUSTRALIA ⁽¹⁾, CANADA ⁽¹⁾, STATI UNITI D'AMERICA ⁽¹⁾, HONG KONG ⁽¹⁾, GIAPPONE ⁽¹⁾, SINGAPORE ⁽¹⁾, EMIRATI ARABI UNITI ⁽¹⁾, QATAR ⁽¹⁾

Ministero responsabile:

(inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:

(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di spedizione)

a:

(luogo di destinazione)

per via aerea:

(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo sopra descritto soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese terzo nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽²⁾;

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

▼ M35

- d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, in una parte del territorio del paese di spedizione ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;
- e) proviene dal territorio oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte del territorio del paese di spedizione nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o da una parte del territorio del paese di spedizione che, a norma della legislazione dell'Unione, è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se non tutti gli animali delle specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina (tutte le forme, eccetto l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per eseguire due test di Coggins con esito negativo a tre mesi di distanza l'uno dall'altro, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la stomatite vescicolosa, sei mesi,
 - per l'arterite infettiva equina, sei mesi,
 - per la rabbia, un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati abbattuti o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;
- h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.

▼ **M35****IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:**

- a) il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il⁽⁴⁾.
- b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea⁽¹⁾ o da⁽¹⁾ ⁽⁵⁾.
- c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nel presente certificato.
- d) Per quanto accertabile e in base all'acclusa dichiarazione (che costituisce parte integrante del presente certificato) del proprietario⁽¹⁾ del cavallo, o del suo rappresentante⁽¹⁾, il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 o più giorni consecutivi, compreso il giorno previsto per il rientro indicato nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi suddetti.
- V. Il cavallo sarà trasportato in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
- VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁶⁾
Nome in stampatello e qualifica.		

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

(inserire in stampatello il nome del proprietario⁽¹⁾ o del rappresentante del proprietario⁽¹⁾ del cavallo sopra descritto)

dichiara che:

- il cavallo sarà trasportato direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,
- il cavallo è trasferito unicamente tra luoghi autorizzati per cavalli che partecipano a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;
- il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il⁽⁴⁾.

.....

(Luogo e data)

(Firma)

⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽²⁾ Il presente certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Inserire la data (gg/mm/aaaa).

⁽⁵⁾ Indicare il nome del paese dal quale è arrivato il cavallo e che deve essere uno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti, Qatar.

⁽⁶⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

▼ **M24***ALLEGATO IX***CERTIFICATO SANITARIO**

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 90 giorni ai fini della partecipazione a gare ippiche per i Giochi olimpici, relative gare preliminari di prova e Giochi paralimpici

N. del certificato:

Manifestazione
particolare:

Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici in	(¹)
Giochi olimpici in	(¹)
Giochi paralimpici in	(¹)

Paese terzo di spedizione:
(indicare il paese)Ministero responsabile:
(indicare il nome del ministero)**I. Identificazione del cavallo**

- a) Numero del documento di identificazione:
- b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

- Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)
- a:
(luogo di destinazione)
- per via aerea (¹):
(indicare il numero del volo)
- per trasporto stradale (¹):
(indicare il numero della targa)
- Nome e indirizzo dello speditore:
- Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana, VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (²);
- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese speditore, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore, tranne durante le gare;

▼ **M24**

- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se non tutti gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,
 - nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese speditore il (*inserire la data*).
- b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea ⁽¹⁾ o da ⁽¹⁾ (*indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore*), che fa parte dei paesi elencati nello stesso gruppo sanitario dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.
- d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione (che forma parte integrante del presente certificato) del proprietario ⁽¹⁾ o del rappresentante del proprietario ⁽¹⁾ del cavallo, il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 giorni consecutivi od oltre, compreso il giorno del ritorno previsto nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.

▼ **M24**

- V. L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
- VI. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽³⁾
Nome in stampatello e qualifica:		

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
 [nome in stampatello del proprietario ⁽¹⁾ o del rappresentante del proprietario ⁽¹⁾ dell'animale sopra descritto]

dichiara quanto segue:

- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,
- il cavallo sarà trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione,
- il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (inserire la data).

.....,
 (luogo e data) (firma)

⁽¹⁾ Cancellare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽³⁾ Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del modello stampato.

▼ **M34***ALLEGATO X***CERTIFICATO SANITARIO**

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni negli Stati Uniti d'America e in Messico ai fini della partecipazione a competizioni a Miami e nell'area metropolitana di Città del Messico

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, nell'aprile 2016
--

Paese terzo di spedizione: Messico

Ministero responsabile: (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)**II. Origine del cavallo**Il cavallo è spedito da:
(luogo di provenienza)a:
(luogo di destinazione)per via aerea:
(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽¹⁾;
- non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale operata ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne che durante la competizione;

▼ **M34**

- e) proviene dal territorio di un paese terzo (ovvero, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte di esso) nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2) del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
 - i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei quindici giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del Messico il ⁽⁴⁾.
- b) Il cavallo è arrivato in Messico da uno Stato membro dell'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America.
- c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e non è stato fuori dal Messico o dagli Stati Uniti d'America dal momento dell'uscita dall'Unione europea.

▼ **M34**

- V. Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.
- VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

- ⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.
- ⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
- ⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.
- ⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa]